

DELIBERA N. 127/26/CONS

**ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER LA GARANZIA DEL
PLURALISMO E LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE
PIATTAFORME DIGITALI CHE UTILIZZANO SISTEMI DI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 27 maggio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o “DSA”) e, in particolare, gli articoli 27, 34 e 35;

VISTO il Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, l’art. 15 che attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di Coordinatore per i servizi digitali per l’Italia in ossequio a quanto previsto dall’art. 49 del DSA;

VISTA la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;

VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”* e, in particolare, l’articolo 9 nel quale sono declinati i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (di seguito, anche LDA);

VISTA la delibera n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023, recante “Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”;

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante “Disposizioni sulla stampa”;

VISTA la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante “Ordinamento della professione di giornalista”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, ai sensi del quale “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTO, in particolare, l’articolo 4 il quale include, tra i principi fondamentali del sistema non solo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ma anche dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, “la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale”;

VISTA la delibera n. 146/15/CONS del 25 marzo 2015, recante “Chiusura dell’Indagine conoscitiva su “Informazione e Internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni”, avviata con delibera n. 113/14/CONS”, nella quale viene

analizzata l'offerta di informazione presente in Italia, sia sotto il profilo delle caratteristiche e delle trasformazioni della stessa, sia sotto il profilo dei modelli di business adottati dagli editori;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”, e il Rapporto Tecnico del Tavolo del 9 novembre 2018, recante “*Le strategie di disinformazione online e la filiera dei contenuti fake*”;

VISTA la delibera n. 79/20/CONS del 27 febbraio 2020, recante “*Chiusura dell’indagine conoscitiva su “Piattaforme digitali e sistema dell’informazione”*”, avviata con la delibera n. 309/16/CONS”, e l’Interim Report di novembre 2018, recante “*News vs. fake nel sistema dell’informazione*”;

VISTO il Codice di buone pratiche rafforzato sulla disinformazione del 2022 (2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation), come convertito il 13 febbraio 2025 dalla Commissione europea e dal Comitato europeo per i servizi digitali in Codice di condotta sulla disinformazione nel quadro del Regolamento sui servizi digitali;

VISTO l’Osservatorio annuale sul sistema dell’informazione dell’Autorità, dal quale emerge come, all’interno di un contesto caratterizzato da un calo complessivo nei livelli di fiducia nelle fonti informative, le piattaforme digitali siano in Italia una fondamentale porta di accesso all’informazione e come, al contempo, gli algoritmi di raccomandazione, che definiscono le regole che presidono all’esposizione degli utenti ai contenuti diffusi mediante tali piattaforme, siano da questi poco conosciuti;

VISTO il Libro bianco della Commissione, del 19 febbraio 2020, “*Intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia*” (COM(2020) 65 final);

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale);

VISTA la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*”;

VISTA la delibera n. 11/24/CONS del 24 gennaio 2024, con la quale è stato istituito il Comitato sull’intelligenza artificiale nei settori di competenza dell’Autorità, con funzioni consultive, composto da membri esterni all’Autorità;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 sul diritto d’autore e l’intelligenza artificiale generativa – Opportunità e sfide (2025/2058(INI));

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE - Regolamento europeo sulla

libertà dei media - European Media Freedom ACT (di seguito, anche EMFA); VISTA la delibera n. 104/26/CONS del 29 aprile 2026, recante “*Richiesta alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del regolamento sui servizi digitali-segnalazione presentata dalla FIEG relativamente ai servizi AI Overviews e AI Mode offerti da Google Ireland Limited Ltd*”;

CONSIDERATO quanto segue:

- il nuovo contesto digitale ha imposto nuovi modelli di business superando quelli cui si ancorava l’editoria tradizionale e attribuendo un ruolo centrale alle piattaforme per la diffusione dei contenuti (considerando 54 della Direttiva Copyright);
- dal lato della domanda, diversi studi dimostrano il crescente utilizzo delle piattaforme digitali da parte del pubblico a fini informativi. I rapporti Agcom sul consumo dell’informazione hanno dimostrato già in anni risalenti una crescita nella percentuale di popolazione che utilizza i social network per informarsi. Più recentemente, l’“Osservatorio annuale sul sistema dell’informazione” pubblicato dall’Autorità conferma questa tendenza e rileva che tra le diverse fonti di informazione online un primario ruolo è svolto dai social network e dai motori di ricerca in un panorama connotato dalla diminuzione del consumo informativo e da una polarizzazione delle abitudini tra la popolazione italiana, nella quale si distinguono consumatori “coinvolti”, che consumano molto spesso contenuti informativi, e consumatori “non coinvolti”, che non si informano o lo fanno raramente;
- l’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 ha introdotto anche per gli editori il riconoscimento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico, già previsto dalla direttiva 2001/29/CE per altre categorie di titolari, ed è stato recepito in Italia con l’introduzione dell’articolo 43-*bis* LDA. Tali diritti hanno natura esclusiva e disponibile, ossia si riconosce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di opere protette;
- il regime di autorizzazione e il correlato riconoscimento di un equo compenso per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte delle piattaforme è stato confermato da ultimo dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 12 maggio 2026 nella causa C-797/23 Agcom/Meta Platforms Ireland;
- la questione dello sfruttamento dei contenuti editoriali da parte di piattaforme che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale è all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale si pronuncerà sul punto e in particolare sulla possibile applicazione dell’eccezione per text and data mining all’addestramento dei modelli rispetto a contenuti editoriali;
- al riguardo sono intervenute decisioni nazionali che, tuttavia, esprimono al momento posizioni differenti. Particolarmente rilevante è la decisione del Tribunale di Monaco, nel caso GEMA v. OpenAI, con la quale si è ritenuto che l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale possa implicare una forma di riproduzione delle opere, in quanto i modelli linguistici in questione avevano memorizzato i testi protetti da diritto d’autore, poi riflessi anche nell’output;

- il rispetto dei meccanismi di opt-out e delle eccezioni di cui all'art. 4 della stessa Direttiva Copyright richiede una valutazione caso per caso sul contenuto utilizzato da un prestatore di servizi, con particolare attenzione alla circostanza che questo sia liberamente accessibile o, al contrario, sia stato espressamente riservato da parte del titolare dei diritti. Al riguardo, la Commissione europea ha avviato uno studio di fattibilità per la creazione di un registro centralizzato degli opt-out relativi al Text and Data Mining, atto a sostenere l'effettiva attuazione delle disposizioni incluse nella Direttiva Copyright. Lo studio mira a rafforzare l'espressione efficace degli opt-out di Text and Data Mining, un meccanismo essenziale per i titolari dei diritti per riservare i loro diritti in relazione al crescente uso di tecnologie di text and data mining, in particolare nella formazione dei modelli di IA;
- le profonde trasformazioni del sistema dell'informazione online, tanto dal lato dell'offerta quanto dal lato della domanda, come rilevato e analizzato dall'Autorità in diverse indagini conoscitive e in studi più recenti, si accompagnano a rischi di riduzione della visibilità dei contenuti informativi che circolano online e di impoverimento della qualità, con impatti sull'integrità dell'intero dibattito pubblico;
- sussiste quindi l'esigenza di accordare una idonea tutela alla informazione di qualità per preservare l'interesse pubblico ad una informazione imparziale, veritiera, corretta e obiettiva che possa concorrere adeguatamente alla crescita e alla formazione culturale, sociale e politica della società;
- la garanzia del pluralismo deriva dal riconoscimento costituzionale – di cui all'articolo 21 della Costituzione – del diritto-dovere di informare, proprio degli operatori di comunicazione, e del diritto di essere informati spettante ai singoli cittadini, come statuito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale la quale ha chiarito che la libera formazione della pubblica opinione è basata sulla garanzia di un diritto all'informazione qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
- la tutela del pluralismo informativo costituisce una missione qualificante e fondante dell'Autorità, la cui rilevanza è stata sottolineata da ultimo dal Regolamento europeo sulla libertà dei media;
- in tale contesto, l'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa e chatbot conversazionali segna un cambio di paradigma nell'ecosistema dell'informazione pubblica mediatica. Tale cambio interessa più ambiti interrelati, tra i quali la filiera dell'offerta informativa online, le modalità di acquisizione e fruizione dei contenuti informativi online e la sostenibilità della creazione professionale di news e contenuti informativi;
- gli output generati dai sistemi di intelligenza artificiale sono spesso considerati dall'utente lettore quali informazioni finali più che intermedie. Infatti, sebbene di norma, a latere del testo artificialmente prodotto, è possibile leggere una lista di fonti, selezionate dall'algoritmo, l'utente non tende a cliccare su tali fonti per approfondire. Le risposte generate dai sistemi di intelligenza artificiale sembrano quindi assorbire una quota importante del valore informativo proprio nei contenuti editoriali, segmento in cui storicamente il click al sito sorgente,

direttamente collegato a meccanismi di monetizzazione, era parte integrante della catena del valore;

- tra gli obiettivi specifici del quadro normativo europeo sull'intelligenza artificiale figura quello di favorire l'innovazione tecnologica assicurando che i sistemi di IA immessi sul mercato e utilizzati siano sicuri, affidabili e garantiscano il rispetto della normativa vigente sui diritti fondamentali e i valori dell'Unione europea;
- in particolare, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello sfruttamento dei contenuti editoriali da parte delle piattaforme richiede la massima trasparenza sul processo di selezione delle fonti e sui criteri che guidano la generazione delle risposte al fine di garantire il riconoscimento dei diritti d'autore e di un equo compenso, di favorire il pluralismo dell'informazione, nonché di preservare l'integrità dell'informazione, poiché le risposte prodotte dall'IA possono contenere errori, imprecisioni o persino "allucinazioni", senza offrire all'utente la possibilità di verificarne facilmente le fonti;
- con la citata Risoluzione il Parlamento UE, nel prendere atto "*del crescente utilizzo della GenAI per aggregare o presentare contenuti informativi e dei suoi effetti di vasta portata sull'accesso alle informazioni e sulla loro diversità*", ha sottolineato che la normativa europea sul diritto d'autore deve applicarsi a tutti i sistemi di intelligenza artificiale generativa presenti sul mercato dell'UE, indipendentemente dal luogo in cui sono stati addestrati. Il Parlamento europeo chiede inoltre che l'uso di opere protette da diritto d'autore da parte dell'intelligenza artificiale sia trasparente ed equamente remunerato;
- la stessa Risoluzione reca l'invito alla Commissione di particolare rilevanza a proteggere il settore della stampa e dei media, i cui contenuti sono frequentemente sfruttati dai sistemi di IA. In particolare, si chiede che le testate giornalistiche siano compensate per traffico e ricavi dirottati dai sistemi di IA. Il Parlamento europeo segnala inoltre il rischio di "selezione distorta" delle notizie da parte dei gatekeeper digitali, chiedendo garanzie per il pluralismo;

CONSIDERATO, in particolare, che l'utilizzo dei sistemi di IA e delle relative applicazioni è destinato ad avere un impatto profondo sui mercati regolati e sui diritti che l'Autorità è chiamata a tutelare, con particolare riferimento alla tutela del diritto d'autore e alla garanzia del pluralismo e dei diritti fondamentali degli individui;

RILEVATA l'esigenza di assicurare un confronto permanente tra i principali gruppi editoriali e associazioni e federazioni di categoria con le piattaforme digitali che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale circa l'utilizzo da parte di questi sistemi dei contenuti editoriali, l'analisi e il monitoraggio dell'informazione diffusa online e l'accertamento delle fattispecie potenzialmente lesive del diritto d'autore e del pluralismo e correttezza dell'informazione;

RITENUTO, alla luce del vigente quadro normativo, che la funzione istituzionale dell'Autorità postuli, anche l'esercizio di un ruolo di impulso e di coordinamento tra i diversi attori operanti nel settore dell'informazione online per favorire la condivisione di prassi efficaci su cui fondare una negoziazione secondo buona fede per garantire in maniera efficace la tutela del diritto d'autore e della promozione dell'integrità

dell'informazione online in generale e, nello specifico, della correttezza, dell'imparzialità e del pluralismo dell'informazione;

RITENUTO che, a tale scopo, appare necessario assicurare uno scambio di informazioni tra i principali *stakeholder* del sistema dell'informazione *online* in Italia, fondato sul confronto e sul conseguente consolidamento di buone pratiche aventi per oggetto: l'utilizzo di contenuti editoriali protetti dal diritto d'autore da parte di piattaforme che si avvalgono di sistemi di IA, con particolare riguardo ai principi di trasparenza e di equa remunerazione; il rispetto dei meccanismi di opt-out nell'applicazione delle eccezioni di cui all'art. 4 della Direttiva Copyright; i meccanismi di selezione delle notizie da parte delle piattaforme digitali nell'ottica di garantire il pluralismo dell'informazione al fine di concorrere efficacemente alla formazione di una opinione pubblica informata in modo imparziale e corretto; le strategie di prevenzione e le metodologie di rilevazione dei fenomeni di disinformazione connessi all'utilizzo di sistemi di IA, ai fini della promozione dell'integrità dell'informazione;

RITENUTO pertanto di istituire presso l'Autorità un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e la tutela del diritto d'autore sulle piattaforme digitali che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di favorire e promuovere la formazione di best practice;

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione del Comunicato stampa dell'Autorità in data 30 aprile 2026, sono pervenute a questa Autorità manifestazioni di interesse a partecipare da parte di Google, FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici);

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1 (Istituzione del Tavolo)

1. È istituito il “Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e la tutela del diritto d'autore sulle piattaforme digitali che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale”, di seguito “Tavolo”, al fine di garantire il rispetto del diritto d'autore nonché di favorire e promuovere l'adozione condivisa di modalità appropriate di intervento per contrastare fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo *online*.

2. Al Tavolo sono invitati a partecipare gli attori operanti nei mercati dell'informazione *online* e, in particolare, le piattaforme che offrono servizi di *social network* e i motori di ricerca; gli editori di stampa; le associazioni delle imprese del settore dei media e dell'informazione. Viste le manifestazioni di interesse già pervenute, Google, FIEG e FISC partecipano ai lavori del Tavolo.

3. Il Tavolo ha il compito di favorire lo scambio di dati e informazioni, il confronto e il consolidamento di buone pratiche tra i soggetti operanti nel settore dell'informazione *online*, con particolare riferimento:

- all'utilizzo di contenuti editoriali protetti dal diritto d'autore da parte di piattaforme che si avvalgono di sistemi di IA, con particolare riguardo ai principi di trasparenza e di equa remunerazione;
- ai meccanismi di opt-out e all'applicazione delle eccezioni di cui all'art. 4 della Direttiva Copyright;
- ai meccanismi di selezione delle notizie da parte delle piattaforme digitali e di promozione del pluralismo dell'informazione;
- alle strategie di prevenzione e alle metodologie di rilevazione dei fenomeni di disinformazione online connessi all'utilizzo di sistemi di IA.

4. Le modalità di funzionamento del tavolo sono riportate nell'Allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

5. Salvo l'esercizio delle specifiche competenze di regolazione e sanzionatorie ad essa assegnate dalla legge e nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, l'Autorità si riserva, sulla base dell'andamento dei lavori del Tavolo, di adottare provvedimenti che possano concorrere alla più efficiente definizione delle tematiche trattate.

6. Il Consiglio riceve periodicamente, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, un'informativa sullo stato dei lavori del Tavolo.

La presente delibera è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità.

Roma, 27 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella